

ALLEGATO

**7-00149 Vannucci: Pagamenti delle pubbliche amministrazioni
alle imprese creditrici**

RISOLUZIONE APPROVATA

La V Commissione,
premessò che:

la Commissione europea, nel « Piano europeo di ripresa economica », ha insistito sull'importanza di accelerare il rimborso dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche;

la pubblica amministrazione italiana risulta debitrice nei confronti delle imprese per circa 60 miliardi di euro;

i ritardi medi nei pagamenti superano i 200 giorni, in netta crescita rispetto ai 150 giorni di attesa, in media, stimati alla fine del 2007;

l'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha introdotto una serie di misure volte ad agevolare il pagamento in tempi certi dei crediti vantati dalle imprese da parte della pubblica amministrazione;

in particolare, si è previsto, al comma 1, che le risorse disponibili rispetto ai pagamenti effettuati a valere sull'autorizzazione di spesa per la liquidazione delle istanze di rimborso IVA sulla auto aziendali siano iscritte nel fondo per l'estinzione dei debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 50, della legge n. 266 del 2006 (legge finanziaria per il 2006), e quindi, destinate al rimborso dei creditori delle amministrazioni pubbliche;

il comma 3 della medesima disposizione dispone norme per accelerare, anche attraverso garanzie prestate da imprese di assicurazione e dalla SACE S.p.a., i pagamenti da parte della pubblica amministrazione e dispone la certificazione del credito per lo smobilizzo pro soluto, rimettendo la definizione delle modalità attuative della norma ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge;

il comma 3-bis del medesimo articolo 9 prevede la possibilità — e non l'obbligo — da parte di regioni ed enti locali di certificare, ai creditori che presentino istanza, l'esigibilità di crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, al fine di consentirne la cessione pro soluto a favore di banche o di intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente anche in deroga a diversa previsione contrattuale;

le misure sopra richiamate non stanno trovando concreta attuazione;

in particolare, il fondo per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni pubbliche, iscritto nel capitolo 3084 (u.p.b. 25.1.3) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e per il quale la legge finanziaria per il 2006 aveva previsto una dotazione

limitata agli anni 2006, 2007 e 2008, risulta, in base all'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria dello Stato in data 10 aprile 2009, privo di risorse in quanto non si è evidentemente provveduto a riversare nel fondo le risorse disponibili sull'autorizzazione di spesa relativa alla liquidazione delle istanze di rimborso IVA sulle auto aziendali;

non si è provveduto all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione delle modalità per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie per le imprese creditrici di pubbliche amministrazioni;

la disposizione del comma 3-bis suscita dubbi interpretativi, facendo riferimento ad una facoltà e non ad un obbligo per gli enti locali nei confronti delle imprese debentrici;

con i commi 365-369 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004) venne istituito un Fondo a copertura dei debiti di fornitura delle Amministrazioni statali, tramite il quale i creditori cedevano il proprio titolo alla Cassa depositi e prestiti, che li ristorava a valere su un Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

la norma citata prevedeva, nei commi ricordati, che i crediti scaduti ed esigibili, per fornitura di beni e servizi, potessero essere ceduti da parte delle imprese, senza autorizzazione del soggetto debitore, alla Cassa depositi e prestiti, che provvedeva a pagare il creditore. Lo Stato poi restituiva in quindici anni alla Cassa le somme pagate, maggiorate degli interessi;

impegna il Governo:

ad assumere le iniziative idonee a garantire il finanziamento del fondo per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni pubbliche provvedendo, una volta accertato l'ammontare dei crediti maturati nei confronti dei Ministeri, a

destinare al predetto Fondo le somme necessarie e, contestualmente, a ripartirle tra le Amministrazioni interessate;

ad emanare il previsto decreto di attuazione dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge n. 185 del 2008, al fine di favorire il finanziamento delle attività economiche, garantendo, in particolare, liquidità alle imprese che vantano crediti nei confronti di Amministrazioni pubbliche per la fornitura di beni e servizi, e del comma 3-bis per le parti ritenute utili;

a valutare l'opportunità di modificare la disposizione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 185 del 2008 in modo da rendere inequivoco che gli enti locali sono tenuti a rilasciare la certificazione alle imprese creditrici del carattere certo, liquido ed esigibile dei crediti vantati;

a valutare la possibilità di adottare le misure idonee ad assicurare che la certificazione del credito ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, risulti idonea ad evitare per le imprese creditrici della pubblica amministrazione ingiuste discriminazioni, ad esempio prevedendo che in presenza della certificazione le medesime imprese non siano tenute all'obbligo di cui all'articolo 117, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di stipulare mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata le cessioni di crediti, ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che siano amministrazioni pubbliche, ovvero estendendo a tutte le tipologie di crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, le disposizioni del comma 3 del medesimo articolo 117 che prevede che le sole cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, siano efficaci ed opponibili alle amministrazioni pubbliche debentrici qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al

cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione;

á valutare l'opportunità di individuare modalità volte ad escludere, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, dai saldi utili ai fini del patto di stabilità interno i pagamenti a residui per spese di investimento effettuati nei

limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 T.U degli enti locali.

(8-00043) « Vannucci, Ceccuzzi, Baretta, Bitonci, Gioacchino Alfano, Toccafondi, Cambursano, Simonetti, Misiani, De Angelis, Aracu, Fallica ».

OMISSIS

7-00149 Vannucci: Pagamenti delle pubbliche amministrazioni alle imprese creditrici.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00043).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 14 maggio 2009.

Massimo VANNUCCI (PD) illustra la nuova formulazione da lui predisposta della risoluzione 7-00149 da lui predisposta. Al riguardo, segnala in particolare che la nuova formulazione recepisce i due emendamenti presentati dal collega Gioacchino Alfano, nonché la premessa dell'emendamento del collega Cambursano, constatata la contrarietà del Governo sulla modifica proposta al dispositivo. Il nuovo testo tiene altresì conto delle osservazioni pervenute informalmente dal gruppo della Lega Nord, ed in particolare dal collega Bitonci. Ricorda inoltre che proprio nell'edizione odierna *Il Sole 24 Ore* riporta la notizia che finalmente si sta ultimando la predisposizione del decreto attuativo del-

l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008, in base al quale anche attraverso garanzie prestate da SACE S.p.A., si potranno accelerare i pagamenti da parte della pubblica amministrazione, consentendo la certificazione del credito. Rileva, che, in base a tali notizie di stampa, risulterebbero esclusi i crediti nei confronti delle Aziende sanitarie locali, che costituiscono in vero la parte più rilevante dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ritiene pertanto importante l'approvazione della risoluzione, che invece fa riferimento a tutti i debiti delle pubbliche amministrazioni, al fine di poter incidere in modo significativo sull'evoluzione della disciplina della materia.

Antonio MISIANI (PD), Marcello DE ANGELIS (PdL), Gioacchino ALFANO (PdL), Roberto SIMONETTI (LNP), Sabatino ARACU (PdL) e Rolando NANNICINI (PD), Giuseppe FALLICA (PdL) sottoscrivono la risoluzione.

Il Sottosegretario Nicola COSENTINO si rimette alla Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che anche i deputati Bitonci e Cambursano hanno sottoscritto la risoluzione. Pone quindi in votazione la risoluzione, come riformulata dal suo presentatore, il deputato Vannucci.

La Commissione approva, all'unanimità, la risoluzione Vannucci 7-00149, come riformulata dal suo presentatore, che assume il numero 8-00043 (*vedi allegato*).

La seduta termina alle ore 15.20.

OMISSIS

7-00149 Vannucci: Pagamenti delle pubbliche amministrazioni alle imprese creditrici.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Massimo VANNUCCI (PD), nell'illustrare la risoluzione, ne sottolinea l'importanza, ricordando che la medesima questione è stata affrontata nel corso dell'esame del decreto-legge n. 185 del 2008, nonché successivamente da due ordini del giorno, uno a sua prima firma, l'altro presentato dalla collega De Micheli in Assemblea. Con riferimento alle disposizioni inserite nel decreto-legge n. 185 rileva che il regolamento attuativo delle stesse deve essere ancora emanato, così come non risulta ancora effettuato il rifinanziamento del fondo per l'estinzione dei debiti pregressi. Insieme, rileva l'importanza di dare seguito anche alla facoltà, prevista grazie all'approvazione di un suo emendamento alla disposizione contenuta nel decreto-legge n. 185, di ottenere una certificazione del carattere certo ed esigibile dei crediti da parte delle amministrazioni pubbliche, al fine di poterli a loro volta cedere *pro soluto*. Rileva che in proposito, come richiede la risoluzione, risulta necessaria una modifica della disciplina del patto di stabilità interno, in quanto singolarmente la certificazione rilasciata dai comuni sui crediti, al contrario del debito in sé, va ad incidere negativamente sui saldi degli enti locali. Altra

necessaria integrazione della disposizione è rappresentata dal riconoscimento per le imprese di cedere il credito nei confronti delle pubbliche amministrazioni *pro soluto* anche laddove il contratto con la pubblica amministrazione medesima non lo consenta.

Antonio MISIANI (PD) sottoscrive la risoluzione

Renato CAMBURSANO (IdV), nel sottoscrivere la risoluzione, ne sottolinea l'importanza, rilevando che, per far fronte ai debiti delle amministrazioni pubbliche potrebbe risultare opportuno utilizzare le risorse della Cassa Depositi e Prestiti date dal differenziale tra risorse e impieghi; in questo modo si potrebbero reperire effettivamente, come dichiarato dal Presidente del Consiglio nelle scorse settimane, « soldi veri » per le imprese.

Gioacchino ALFANO (PdL), nel comprendere l'impostazione generale della riforma, osserva che il carattere certo ed esigibile del credito potrebbe risultare in ogni caso vanificato in presenza di dissesto dell'ente debitore.

Simonetta RUBINATO (PD) sottoscrive la risoluzione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva di esprimere l'avviso del Governo in merito alla risoluzione nel seguito della discussione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione generale e fissa alle ore 20 di mercoledì 6 maggio 2009 il termine per la presentazione di emendamenti alla risoluzione. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.